LE FORME SOCIETARIE

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE.

LA DITTA INDIVIDUALE È UNA DELLE FORME PIÙ SEMPLICI PER AVVIARE UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO.

SI DISTINGUE DALLA LIBERA PROFESSIONE PERCHÉ L'OGGETTO DEL LAVORO NON DERIVA DA PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE MA DA

UN CONTRATTO D'OPERA (ART. 2222 DEL CODICE CIVILE). TALE DISTINZIONE PERÒ NON È MOLTO NETTA E CI POSSONO ESSERE CASI DI DUBBIA INTERPRETAZIONE. LA DITTA INDIVIDUALE DEVE ESSERE ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ED È NECESSARIO APRIRE UNA POSIZIONE IVA. CON QUESTO TIPO DI FIGURA GIURIDICA È POSSIBILE SVOLGERE UN'ATTIVITÀ ARTIGIANA O COMMERCIALE. LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE VERSO I DEBITI DELL'IMPRESA È ILLIMITATA E QUINDI RISPONDE CON IL PROPRIO PATRIMONIO.

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE.

TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA NASCITA E LA VITA DELLÍIMPRESA SONO EFFETTUATI MEDIANTE LA PROCEDURA DELLA COMUNICAZIONE UNICA ATTRAVERSO LA QUALE TUTTE LE IMPRESE COMUNICANO LA LORO COSTITUZIONE CONTEMPORANEAMENTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E AGLI ALTRI ENTI INTERESSATI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA SONO:

- LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE E/O DELLA PARTITA IVA
- L'APERTURA DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INAIL
- L'ISCRIZIONE ALL'INPS DEI DIPENDENTI, DEI TITOLARI O DEI SOCI
- L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E/O AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO.
- ESSI SONO ESEGUITI CONTEMPORANEAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA O SU SUPPORTO INFORMATICO.

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE

FORMA D'IMPRESA	CAPITALE SOTTOSCRITTO	SPESE DI COSTITUZIONE (IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI VARI, SPESE NOTARILI E IVA)	SPESE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	DIRITTO ANNUALE CAMERALE
IMPRESA INDIVIDUALE	NON È FISSATO DALLA LEGGE UN CAPITALE MINIMO	NON È PREVISTO L'INTERVENTO DI UN NOTAIO NÉ L'IMPOSTA DI REGISTRO	DIRITTI DI SEGRETERIA: € 18 SU SUPPORTO INFORMATICO DIGITALE O PER VIA TELEMATICA. IMPOSTA DI BOLLO: € 17,50	€ 88 PER PICCOLI IMPRENDITORI E IMPRENDITORI AGRICOLI € 200 PER GLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ORDINARIA

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE.

ALL'INIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' IL NEO IMPRENDITORE DEVE OPERARE SCELTE IMPORTANTI CHE RIGUARDANO SIA IL REGIME CONTABILE CHE LA TASSAZIONE

I REGIMI SONO

- ORDINARIO
- CONTABILITA' SEMPLIFICATA
- NUOVE PICCOLE IMPRESE
- REGIME DEI MINIMI PER I SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI.

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE.

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E' SOGGETTO A DUE IMPOSTE SUL REDDITO:

- L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) E
- L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP).

L'IRPEF COLPISCE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA PER I REDDITI DERIVANTI DA TUTTE LE ATTIVITA' E QUINDI ANCHE DAL REDDITO D'IMPRESA. VIENE CALCOLATA IN RAPPORTO AL REDDITO, APPLICANDO ALIQUOTE PROGRESSIVE

L'IRAP SI APPLICA ALLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA ED E' DETERMINATA APPLICANDO ALLA BASE IMPONIBILE, OVVERO AL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA, L'ALIQUOTA DEL 3,90%.

E' DOVUTA INOLTRE L'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CALCOLATA APPLICANDO, SUL REDDITO COMPLESSIVO DETERMINATO AI FINI IRPEF, L'ALIQUOTA DELLO 0,90%, O QUELLA MAGGIORE FISSATA DA CIASCUNA REGIONE E L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DETERMINATA APPLICANDO, SULLA MEDESIMA BASE IMPONIBILE, LE ALIQUOTE EVENTUALMENTE PREVISTE DA CIASCUN COMUNE.

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE.

LE ALIQUOTE FISCALI:

SCAGLIONI	ALIQUOTA	IRPEF LORDO
DA 0 A 15.000 EURO	23%	23% DEL REDDITO
DA 15.000 A 28.000	27%	3.450 + 27% SULLA PARTE ECCEDENTE I 15.000 EURO
DA 28.000 A 55.000	38%	6.960 + 38% SULLA PARTE ECCEDENTE I 28.000 EURO
DA 55.000 A 75.000	41%	17.220 + 41% SULLA PARTE ECCEDENTE I 55.000 EURO
OLTRE 75.000	43%	25.420 + 43% SULLA PARTE ECCEDENTE I 75.000 EURO

QUALE IMPRESA?

DITTA INDIVIDUALE.

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E' CHE ADOTTA IL REGIME SEMPLIFICATO COSIDDETTO DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O IL REGIME DEI MINIMI E' TENUTO AL VERSAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REDDITO DERIVANTE DALLA PROPRIA ATTIVITA', RISPETTIVAMENTE DEL 10% E DEL 20% IN SOSTITUZIONE DELL'IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI. I CONTRIBUENTI MINIMI, INOLTRE, NON SONO ASSOGGETTATI ALL'IRAP E ALL'IVA.

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

DITTA INDIVIDUALE.

I TITOLARI O GESTORI DI UN'IMPRESA DIRETTA ED ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL PROPRIO LAVORO DEVONO ESSERE ISCRITTI A FORME PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE. IN PARTICOLARE TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI, GLI ARTIGIANI (OVVERO COLORO CHE SI DEDICANO ALLA PRODUZIONE DI BENI ANCHE SEMILAVORATI, O ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ESCLUSE LE ATTIVITA' AGRICOLE E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI) HANNO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'INPS (ISTITUTO NAZIONALEPREVIDENZA SOCIALE) E ALLINAIL (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI), MENTRE I COMMERCIANTI E COLORO CHE PRESTANO ATTIVITA' DI SERVIZI COMMERCIALI UNICAMENTE ALL'INPS.

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

DITTA INDIVIDUALE

E' STABILITO UN LIMITE MINIMO DI REDDITO SU CUI CALCOLARE I CONTRIBUTI DA VERSARE, FISSATO 14.334,00 ED UN LIMITE MASSIMO INDICATO NELLE SOTTOSTANTI TABELLE CHE RIPORTANO LE ALIQUOTE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI. LA GESTIONE SEPARATA HA UN'ALIQUOTA DEL 26%

CONTRIBUTI ANNO 2010 GESTIONE ARTIGIANI		
Reddito	% per titolari e collaboratori di età Superiore a 21 anni	% per collaboratori impresa di età inferiore a 21 anni
Da € 14.334,00 a € 42.364,00	20%	17%
Da € 42.364,01 a € 70.607,00	21%	18%

CONTRIBUTI ANNO 2010 GESTIONE COMMERCIANTI		
Reddito	% per titolari e collaboratori di età Superiore a 21 anni	% per collaboratori impresa di età inferiore a 21 anni
Da € 14.334,00 a € 42.364,00	20,09%	17,09%
Da € 42.364,01 a € 70.607,00	21,09%	18,09%

QUALE IMPRESA?

LIBERA PROFESSIONE.

LA LIBERA PROFESSIONE SI DISTINGUE DALLA DITTA INDIVIDUALE PER IL FATTO CHE SI SVOLGE UNA PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (ART. 2234 DEL C.C.). PER AVVIARE IL LAVORO AUTONOMO COME LIBERA PROFESSIONE È NECESSARIO APRIRE UNA POSIZIONE IVA. AL CONTRARIO DELLA DITTA INDIVIDUALE NON ESISTE UN REGISTRO AL QUALE SIA OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI HANNO UN PROPRIO ALBO (ALBO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI, DEI COMMERCIALISTI, ...) ED È POSSIBILE ACCEDERVI SOLO CON DETERMINATI REQUISITI E PROVE D'ESAME. DI SOLITO OGNI ALBO PROFESSIONALE HA UN PROPRIO ISTITUTO PREVIDENZIALE E, SE SI È ISCRITTI, È OBBLIGATORIO VERSARE I CONTRIBUTI AL FONDO. COME NEL CASO DELLA DITTA INDIVIDUALE, ANCHE CHI SVOLGE UNA LIBERA PROFESSIONE RISPONDE IN MODO ILLIMITATO DEI DEBITI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

QUALE IMPRESA?

IMPRESA FAMILIARE.

CHI AVVIA UN'IMPRESA PUÒ AVVALERSI DELL'AUSILIO E DELLA COLLABORAZIONE DEI SUOI FAMILIARI. SI PUÒ TRATTARE DI UN PICCOLA IMPRESA (ART. 2083 C.C.), OPPURE DI UN'IMPRESA COMMERCIALE CHE DI SOLITO NON HA GRANDI DIMENSIONI. LA LEGGE, NEL PREVEDERE QUESTA FORMA GIURIDICA D'IMPRESA, HA STABILITO ALCUNE NORME PER TUTELARE LA POSIZIONE DEI FAMILIARI CHE COLLABORANO CON L'IMPRENDITORE. PERCHÉ L'IMPRESA POSSA CONSIDERARSI FAMILIARE È NECESSARIO CHE I FAMILIARI PRESTINO IN MODO CONTINUATIVO LA LORO ATTIVITÀ DI LAVORO. CON IL TERMINE FAMILIARI SI INTENDE IL CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO. QUANDO ALLA NATURA GIURIDICA, NEL CASO DELL'IMPRESA FAMILIARE, PUR TRATTANDOSI DI UNA GESTIONE COMUNITARIA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA, NON SI DÀ LUOGO AD UNA SOCIETÀ, MA SI RESTA NELL'AMBITO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE. L'IMPRENDITORE RISPONDE CON I PROPRI BENI ALLE OBBLIGAZIONI DELL'IMPRESA FAMILIARE.

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ SEMPLICE (S.S.)

LA SOCIETÀ SEMPLICE È UNA SOCIETÀ DI PERSONE ED È IL TIPO PIÙ ELEMENTARE DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN FORMA ASSOCIATA. NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E, IN CASO DI INSOLVENZA, NON PUÒ ESSERE DICHIARATA FALLITA. LA SOCIETÀ SEMPLICE È UTILIZZATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI MODESTE DIMENSIONI E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA O PROFESSIONALE. LA SOCIETÀ SEMPLICE, DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO, HA UN RUOLO IMPORTANTE PERCHÉ LA NORMATIVA APPLICATA AD ESSA (ARTT. 2251 - 2290 C.C.) COSTITUISCE UN NUCLEO DI NORME APPLICABILI, IN LINEA DI MASSIMA, ANCHE ALLE ALTRE SOCIETÀ DI PERSONE. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER I DEBITI SOCIALI, IN UNA SOCIETÀ SEMPLICE, È ILLIMITATA E SOLIDALE.

QUALE IMPRESA?

SOCIETA' SEMPLICE.

FORMA D'IMPRESA	CAPITALE SOTTOSCRITTO	SPESE DI COSTITUZIONE (IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI VARI, SPESE NOTARILI E IVA)	SPESE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	DIRITTO ANNUALE CAMERALE
SOCIETÀ SEMPLICE	NON È FISSATO DALLA LEGGE UN CAPITALE MINIMO	DA € 1.300 A € 1.600	DIRITTI DI SEGRETERIA: € 18 SU SUPPORTO INFORMATICO DIGITALE O PER VIA TELEMATICA. IMPOSTA DI BOLLO: € 59	SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE: € 88 SOCIETÀ SEMPLICI NON AGRICOLE: € 144

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)

LA S.N.C. È UNA TIPOLOGIA DI IMPRESA MOLTO DIFFUSA PERCHÉ NORMALMENTE, AL CONTRARIO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE, HA COME OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI DIMENSIONI MEDIO PICCOLE. IN QUANTO SOCIETÀ COMMERCIALE, È SOGGETTA ALL'ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO E ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI. IN CASO DI INSOLVENZA È SOGGETTA AL FALLIMENTO. COME NELLA SOCIETÀ SEMPLICE, ANCHE NELLA S.N.C. I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI. LE NORME SPECIFICHE APPLICATE ALLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SONO GLI ARTICOLI 2291 - 2312 DEL C.C.. QUESTE NORME, PERÒ, VANNO INTEGRATE CON QUELLE PREVISTE PER LA SOCIETÀ SEMPLICE.

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)

FORMA D'IMPRESA	CAPITALE SOTTOSCRITTO	SPESE DI COSTITUZIONE (IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI VARI, SPESE NOTARILI E IVA)	SPESE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	DIRITTO ANNUALE CAMERALE
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	NON È FISSATO DALLA LEGGE UN CAPITALE MINIMO	DA € 1.300 A € 1.600	DIRITTI DI SEGRETERIA: € 90 IN MODALITA' TELEMATICA €120 SU SUPPORTO INFORMATICO DIGITALE. IMPOSTA DI BOLLO: € 59	€ 200

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

LA S.A.S. È UNA SOCIETÀ DI PERSONE CHE PREVEDE DUE TIPOLOGIE DI SOCI: ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI. I SOCI ACCOMANDATARI RISPONDONO SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE DEGLI OBBLIGHI SOCIALI, MENTRE I SOCI ACCOMANDANTI SONO LIMITATAMENTE RESPONSABILI E NON SONO COINVOLTI IN CASO DI DISSESTO O FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ. POSSONO ESSERE AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SOLAMENTE I SOCI ACCOMANDATARI. LA S.A.S. DEVE ESSERE REGISTRATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CCIAA. NON È PREVISTO UN CAPITALE MINIMO. ALLA S.A.S. SONO APPLICABILI LE NORME SULLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO.

.

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ COOPERATIVA

LE COOPERATIVE SOCIALI SONO PARTICOLARI COOPERATIVE, RIVOLTE AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE, CHE GODONO DI ULTERIORI VANTAGGI RISPETTO ALLE COOPERATIVE TRADIZIONALI. SI DISTINGUONO IN COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A (CHE AGISCONO NEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO)E DI TIPO B (CHE POSSONO AGIRE IN QUALUNQUE SETTORE MA CHE SONO FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE COSIDDETTE FASCE DEBOLI CHE DEVONO RAPPRESENTARE ALMENO IL 30% DEI SOCI).

IN PARTICOLARE VA SOTTOLINEATO CHE GLI ENTI PUBBLICI POSSONO STIPULARE DIRETTAMENTE CONVENZIONI, CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER LA FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

.

.

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

LE COOPERATIVE SOCIALI SONO PARTICOLARI COOPERATIVE, RIVOLTE AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE, CHE GODONO DI ULTERIORI VANTAGGI RISPETTO ALLE COOPERATIVE TRADIZIONALI. SI DISTINGUONO IN COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A (CHE AGISCONO NEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO)E DI TIPO B (CHE POSSONO AGIRE IN QUALUNQUE SETTORE MA CHE SONO FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE COSIDDETTE FASCE DEBOLI CHE DEVONO RAPPRESENTARE ALMENO IL 30% DEI SOCI).

IN PARTICOLARE VA SOTTOLINEATO CHE GLI ENTI PUBBLICI POSSONO STIPULARE DIRETTAMENTE CONVENZIONI, CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER LA FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

.

.

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

LA S.R.L. È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ED È REGOLAMENTATA DAGLI ARTT. 2472 - 2497 DEL C.C.. PER MOLTI ASPETTI SI RINVIA ALLE NORME PREVISTE PER LA SOCIETÀ PER AZIONI. LA PRINCIPALE DIFFERENZA CON QUEST'ULTIMA È LA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI: LA S.R.L. NON PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA DA AZIONI MA DA QUOTE SOCIALI. LA S.R.L. HA UNA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, CIÒ SIGNIFICA CHE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE ESCLUSIVAMENTE LA SOCIETÀ SENZA INTACCARE IL PATRIMONIO DEI SOCI. QUESTO BENEFICIO DERIVA DAL FATTO CHE LA S.R.L. HA UNA PROPRIA PERSONALITÀ GIURIDICA. UNA S.R.L. PUÒ ESSERE COSTITUITA CON UN CAPITALE SOCIALE RELATIVAMENTE MODESTO (MINIMO 10 MILA EURO) E ALLO STESSO TEMPO BENEFICIARE DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA. QUESTE CARATTERISTICHE LA RENDONO PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DI MEDIE DIMENSIONI E DA PARTE DI UN PICCOLO NUMERO DI SOCI, LEGATI DA VINCOLO FAMILIARE O PERSONALE IMPRONTATO A RECIPROCA FIDUCIA.

.

.

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

FORMA D'IMPRESA	CAPITALE SOTTOSCRITTO	SPESE DI COSTITUZIONE (IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI VARI, SPESE NOTARILI E IVA)	SPESE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	DIRITTO ANNUALE CAMERALE
SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA	€10.000	DA € 2.000 A € 2.500	DIRITTI DI SEGRETERIA: € 90 IN MODALITA' TELEMATICA €120 SU SUPPORTO INFORMATICO DIGITALE. IMPOSTA DI BOLLO: € 65	€ 200

QUALE IMPRESA?

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E' SOGGETTA A

- IRES
- L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP).

L' IRES HA UN'ALIQUOTA DEL 27% DEL REDDITO D'IMPRESA, CHE E' DETERMINATO APPORTANDO, ALL'UTILE O ALLA PERDITA RISULTANTI DAL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO NEL PERIODO D'IMPOSTA, LE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IRES.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.)

LA S.A.P.A. È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI CHE PREVEDE, COME NELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DUE TIPOLOGIE DI SOCI : ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI. I SOCI ACCOMANDATARI RISPONDONO SOLIDALMENTE E ILLIMITATAMENTE DEGLI OBBLIGHI SOCIALI, MENTRE I SOCI ACCOMANDANTI SONO LIMITATAMENTE RESPONSABILI E NON SONO COINVOLTI IN CASO DI DISSESTO O FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ. POSSONO ESSERE AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SOLAMENTE I SOCI ACCOMANDATARI. LA S.A.P.A. DEVE ESSERE ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CCIAA. E' PREVISTO UN CAPITALE SOCIALE MINIMO PARI A 100 MILA EURO. ALLA S.A.P.A. SONO APPLICABILI LE NORME SULLA SOCIETÀ PER AZIONI.

.

SOCIETÀ PER AZIONI

LA S.P.A. È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ED HA DUE ELEMENTI FONDAMENTALI INDICATI NELL'ART. 2325 DEL C.C.. IL PRIMO RIGUARDA L'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, CIÒ SIGNIFICA CHE RISPONDE ESCLUSIVAMENTE LA SOCIETÀ DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI SENZA INTACCARE IL PATRIMONIO PERSONALE DEI SOCI (SOCIETÀ CON PROPRIA PERSONALITÀ GIURIDICA).IL SECONDO ELEMENTO RIGUARDA LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE CHE SONO RAPPRESENTATE DALLE AZIONI. QUESTO CRITERIO DI PARTECIPAZIONE SI DISTINGUE DALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA NELLA QUALE NON VI SONO AZIONI. IL VALORE COMPLESSIVO DELLA AZIONI (CAPITALE SOCIALE) PER COSTITUIRE UNA SOCIETÀ PER AZIONI DEVE ESSERE ALMENO DI 100 MILA EURO.

.

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

PER POTER INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO OCCORRE TENERE PRESENTE CHE TALVOLTA NON POSSONO ESSERE SUFFICIENTI ATTITUDINI, FINANZIAMENTO E SPIRITO IMPRENDITORIALE; LA LEGISLAZIONE VIGENTE PREVEDE CHE TUTTE LE SOCIETÀ, I CONSORZI, LE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA DEVONO ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO.

LE IMPRESE COMMERCIALI ED ARTIGIANE DEVONO PRIMA ISCRIVERSI AI RISPETTIVI ALBI O REGISTRI; PER FAR QUESTO OCCORRE CHE IL TITOLARE, OD IL RESPONSABILE, IN ALCUNI CASI SIA IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI; QUESTO VALE, AD ESEMPIO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI:

- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE
- IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
- IMPIANTI IDROSANITARI
- IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZO DI GAS
- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI ECC.)
- IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

- ❑AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI
- ❑AUTOTRASPORTO DI PERSONE (TAXISTI, AUTO DA RIMESSA, NATANTI)
- ❑AUTORIPARAZIONE:
- ❑MECCANICA E MOTORISTICA
- ❑CARROZZERIA
- ❑ELETTRAUTO
- ❑GOMMISTA
- ❑BARBIERE, PARRUCCHIERE ED AFFINI
- ❑ESTETISTA
- ❑IMPRESE DI PULIZIA (DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE)
- ❑AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
- ❑AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
- ❑MEDIATORE MARITTIMO
- ❑AGENTE DI ASSICURAZIONE

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

PER POTER INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO OCCORRE TENERE PRESENTE CHE TALVOLTA NON POSSONO ESSERE SUFFICIENTI ATTITUDINI, FINANZIAMENTO E SPIRITO IMPRENDITORIALE; LA LEGISLAZIONE VIGENTE PREVEDE CHE TUTTE LE SOCIETÀ, I CONSORZI, LE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA DEVONO ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO.

LE IMPRESE COMMERCIALI ED ARTIGIANE DEVONO PRIMA ISCRIVERSI AI RISPETTIVI ALBI O REGISTRI; PER FAR QUESTO OCCORRE CHE IL TITOLARE, OD IL RESPONSABILE, IN ALCUNI CASI SIA IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI; QUESTO VALE, AD ESEMPIO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI:

- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE
- IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
- IMPIANTI IDROSANITARI
- IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZO DI GAS
- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI ECC.)
- IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO